

Riforma fiscale

Redditi finanziari: dalla creazione di un'unica categoria alle agevolazioni sul risparmio previdenziale

di Giuseppe Corasaniti (*)

Con l'ambiziosa riforma fiscale si prende nuovamente atto di come sia urgente intervenire per omogeneizzare le basi imponibili dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria nell'unica categoria dei "redditi finanziari". Rispetto al tentativo esperito nella precedente legislatura, il disegno di Legge delega delinea un quadro certamente più chiaro di azione entro cui il legislatore delegato dovrebbe (*rectius*, deve) muoversi, individuando numerosi e specifici criteri e principi direttivi. Non resta, ora, che attendere la conclusione dell'*iter* legislativo che porterà all'approvazione del disegno di legge, nell'auspicio di vedere finalmente raggiunto un obiettivo fissato da diverso tempo.

1. Premessa

Che il sistema tributario italiano necessiti di una profonda rivisitazione per superarne l'inefficienza e l'inefficienza è un'evidenza ormai non più in discussione. "La riforma fiscale" - come si legge infatti nella Relazione illustrativa al "nuovo" disegno di Legge delega (1) - "è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee".

Non è la prima volta che il Governo è chiamato a decidere sulla riforma fiscale. Invero, come si ricorderà, un primo passo verso questo lungo "cammino" era stato già compiuto nella precedente legislazione con il disegno di Legge delega sulla riforma fiscale, approvato dalla Camera lo scorso 22 giugno 2022 (2). Sebbene la ca-

duta del Governo Draghi abbia determinato l'interruzione dell'*iter* di approvazione del citato disegno di legge, quest'ultimo, o quanto meno taluni punti ivi contenuti e particolarmente importanti per il rilancio dell'economia del nostro Paese, hanno ritrovato nuovo vigore nella bozza di testo del D.D.L. sulla riforma fiscale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ove si è preso nuovamente atto di come sia urgente intervenire nel tentativo di omogeneizzare le **basi imponibili dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria** nell'unica categoria dei "redditi finanziari". Il legislatore delegato, infatti, sarà tenuto ad armonizzare l'attuale disciplina vigente in materia al fine di renderla omogenea, uniformandosi ai puntuali e condivisibili criteri e principi direttivi indicati nell'art. 5, comma 1, lett. d), del testo.

(*) Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Brescia.

(1) Al momento di andare in stampa si fa riferimento all'At-

to Camera 1038.

(2) A.S. 2651 del 22 giugno 2022.

2. Precedenti tentativi di razionalizzazione del prelievo fiscale sul risparmio

Dalla riforma tributaria degli anni Settanta (Legge n. 825/1971) ad oggi il regime impositivo applicabile ai redditi di natura finanziaria è stato profondamente modificato. Tuttavia, è rimasta confermata, anche nel vigente Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986 - T.U.I.R.), la tradizionale ripartizione dei redditi rivenienti dalle attività finanziarie all'interno delle categorie, rispettivamente, dei **redditi di capitale**, comprendenti **interessi, utili e altri proventi**, e dei **redditi diversi**, inclusivi delle **plusvalenze** e delle **minusvalenze** di natura finanziaria.

Dette categorie di reddito sono assoggettate a **diverse regole di tassazione**. Infatti, mentre i redditi di capitale sono tassati al lordo delle spese e delle minusvalenze, i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deducibili dalle plusvalenze entro i quattro periodi d'imposta successivi a quello di realizzo). Come ribadito in più occasioni (3), il mantenimento delle due categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, seppur coerente con la scelta legislativa di non limitare il fenomeno impositivo soltanto ai redditi prodotti (redditi di capitale), ma di estenderla anche a tutte le manifestazioni di ricchezza finanziaria riconducibili a ipotesi di reddito entrata (redditi diversi), appare, ad oggi, "anacronistico" alla luce della recente riforma adottata dal legislatore tributario con la Legge di bilancio 2018 (4), nonché oltremodo inadeguato a cogliere la complessità e l'articolazione degli strumenti finanziari.

Dopo circa un ventennio dall'ultimo tentativo (5), si è cercato, in occasione del precedente progetto di riforma del sistema fiscale (6), di ac-

corpore dette due categorie. Invero, l'art. 2, comma 1, lett. f), del testo approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 prevedeva la necessità che venisse eseguita un'**armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio**. Tale armonizzazione doveva essere progressiva e avvenire anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria. In ogni caso detta armonizzazione doveva operare esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati, fermo restando tuttavia l'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.

Il testo così approvato era il frutto di un lungo e complicato iter parlamentare, nell'ambito del quale il tema della revisione del prelievo fiscale sul risparmio era stato più volte (7) sollevato. In particolare, nel corso dell'esame di detta tematica, era emerso come il sistema di imposizione vigente generasse notevoli **distorsioni**, non coerenti con un'impostazione orientata alla crescita economica del Paese.

Testimonianza di tali criticità è, ad esempio, la circostanza che il contribuente non possa compensare le componenti positive di una categoria (interessi o dividendi) con quelle negative di un'altra (minusvalenze) (8), con la conseguenza che potrebbe essere così incentivato a porre in essere **comportamenti elusivi**, come l'utilizzo di derivati.

L'attuale sistema, inoltre, induce all'investimento in **strumenti privi di rischio** (quelli che proteggono il capitale da possibili minusvalenze ma che lo remunerano con un interesse modesto ma ragionevolmente sicuro), quando invece un'impostazione *pro-crescita* dovrebbe quantomeno essere neutrale rispetto a investimenti

(3) Cfr. G. Corasaniti, "Redditi di capitale e redditi diversi, una divisione da superare", in *Il Sole - 24 Ore* del 28 ottobre 2019.

(4) Il riferimento è a quanto disposto dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha uniformato il prelievo, con imposta sostitutiva nella misura del 26%, sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate detenute al di fuori del regime di impresa.

(5) L'ultimo tentativo, poi fallito, di accorpere le categorie reddituali dei redditi di capitale e dei redditi diversi, è stato fatto in occasione della Legge delega n. 80/2003, il cui art. 3, comma 1, lett. d), tra gli altri criteri direttivi, prevedeva l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli. In base al disegno di Legge delega (1762-AC, presentato il 4 ottobre 2006 dall'allora Ministero dell'Economia e delle Finanze) era prevista l'adozione da parte del Governo di

uno o più Decreti legislativi concernenti la razionalizzazione e il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione e della semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

(6) A tal proposito, cfr. G. Corasaniti, "Rinvio alla prossima legislatura la creazione dell'unica categoria dei 'redditi finanziari'", in *il fisco*, n. 32-33/2022, pag. 3115; Id., "Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici ed indeterminati", *ivi*, n. 42/2021, pag. 4007.

(7) Si vedano, in particolare, le prospettive di riforma da me evidenziate alle Commissioni Finanze 6° Senato e VI Camera in occasione dell'Audizione conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario del 12 marzo 2021.

(8) Con particolare riguardo al tema della tassazione delle rendite finanziarie, si veda M. Leo, "Ecco la rivoluzione fiscale", in *Il Sole - 24 Ore* del 18 marzo 2023, pagg. 3-4.

maggiormente in grado di convogliare il risparmio privato nell'economia reale.

Sempre in sede di esame del progetto di riforma, era stato altresì evidenziato come, ad oggi, esistano nell'ordinamento tributario italiano tre diversi regimi per il trattamento fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria: i) il **regime della dichiarazione**, in virtù del quale il contribuente applica direttamente l'imposta sostitutiva nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è verificato il realizzo della plusvalenza; ii) il regime del **risparmio amministrato**, in virtù del quale l'intermediario con cui il contribuente ha un rapporto stabile applica alla fonte l'imposta sostitutiva nel momento del realizzo delle plusvalenze; iii) il regime del **risparmio gestito**, destinato agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Questo regime ha due particolarità: a) permette, a differenza degli altri, la **compensazione con i redditi da capitale** realizzati; b) garantisce che la base imponibile sia determinata sulla base del **risultato maturato** (e non realizzato), vale a dire sulla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso patrimonio all'inizio del medesimo anno.

Tuttavia, nonostante il proficuo impegno profuso, il disegno di Legge delega non è stato approvato per mere ragioni politiche, essendo stato il Parlamento sciolto in vista delle nuove elezioni. Avvicinandosi un nuovo esecutivo, però, è stata subito posta al centro dell'attività di Governo la necessità di una profonda e complessiva revisione del sistema tributario vigente, (necessità) culminata con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2023, di un "nuovo" disegno di Legge delega (9).

Come si vedrà di seguito, il testo approvato si propone di rendere omogenea la disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria, al fine di armonizzarla e di conseguire gli obiettivi di **neutralità ed efficienza** del sistema.

3. Principi e criteri direttivi della Legge delega: verso la creazione di un'unica categoria di "redditi finanziari"

Il testo licenziato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri è senza dubbio da accogliersi con favore, presentando molteplici aspetti innovativi rispetto alla riforma "Visco" degli anni '90.

Con particolare riguardo ai redditi di natura finanziaria, il disegno di Legge delega delinea un quadro certamente più chiaro di azione entro cui il legislatore delegato dovrebbe (*rectius*, deve) muoversi; invero, rispetto al precedente testo, individua un'abbondanza di specifici criteri e principi direttivi, racchiusi all'interno dell'art. 5, comma 1, lett. d) (10).

In particolare, il progetto di riforma del sistema fiscale si propone di realizzare l'armonizzazione della disciplina dei redditi finanziari, prevedendo **un'unica categoria reddituale** mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, demandando al legislatore delegato l'introduzione di "norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprendività della categoria" (11). Certamente, il legislatore sarà chiamato ad intervenire sulle norme attualmente disciplinanti il regime fiscale applicabile ai redditi di natura finanziaria (12) e, in particolare, sulla norma di chiusura contenuta nella lett. h), dell'art. 44, del T.U.I.R. e della lett. c-*quiquies*) dell'art. 67 del T.U.I.R. Occorrerà tener conto anche della lett. c-*sexies*) dell'art. 67 del T.U.I.R. (introdotta dal 1° gennaio 2023) relativa alla disciplina fiscale delle **cripto-attività** ai fini delle imposte sui redditi.

Elemento di sicura novità della Legge delega è la prospettata iniziativa di modificare l'attuale struttura impositiva dei redditi di natura finanziaria, al fine di individuare regole omogenee di determinazione del reddito imponibile, del periodo impositivo e delle aliquote applicabili.

Anzitutto, la delega incide sulla **modalità di determinazione del reddito** da assoggettare ad imposizione, in quanto supera la preesistente impossibilità di compensare gli elementi positivi e negativi di reddito afferenti alle diverse categorie reddituali. Diviene, quindi, possibile controbilanciare i proventi derivanti da investimenti finanziari con le corrispettive perdite, nonché con i costi e gli oneri inerenti. In altri termini, la base imponibile dei redditi finanziari sarà costituita dalla **somma di tutti i proventi percepiti e di tutte le plusvalenze/minusvalenze e differenziali** realizzati nel periodo d'imposta.

Con riguardo, poi, al **periodo impositivo**, tra i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi, vi è quello secondo cui la determina-

(9) Per un primo commento, si veda C. Glendi, "Delega fiscale: riforma ben strutturata! Qualche suggerimento per il 'processo tributario'", in *IPSOA Quotidiano* del 18 marzo 2023.

(10) Per un primo esame, si veda M. Piazza, "Redditi finanziari tassati per cassa con sconto perdite", in *Il Sole - 24 Ore*

del 12 marzo 2023.

(11) Art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), del disegno di Legge delega.

(12) Artt. 44 e 67 del T.U.I.R.

zione di tutte le tipologie di redditi di natura finanziaria deve avvenire sulla base del **principio di cassa**. Viene, pertanto, superato il criterio sinora adottato, che vede per i redditi di capitale la tassazione sulla base del maturato.

Il disegno di Legge delega, inoltre, prevede l'applicazione di un'unica imposta sostitutiva sul risultato complessivo "netto" dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto dalla somma algebrica di tutti i redditi positivi e negativi di natura finanziaria, con possibilità di riportare le **eccedenze negative** nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.

Tuttavia, un'eccezione al principio dell'applicazione uniforme di detta imposta si rinviene nella previsione di cui al n. 4) del comma 1, lett. d), dell'art. 5, secondo cui il livello di imposizione attualmente previsto per i redditi derivanti da **titoli di Stato ed equiparati** (ad oggi, l'aliquota è del 12,5%) dovrà essere mantenuto, probabilmente per l'evidente ragione di incentivare l'acquisto del debito pubblico.

Quanto, poi, alla dinamica applicativa dell'imposta sostitutiva, il disegno di Legge delega dispone la previsione di un **obbligo dichiarativo** da parte del **contribuente**, che, tuttavia, potrà, in alternativa, optare per l'applicazione di un **regime semplificato**, caratterizzato dall'attribuzione di una serie di obblighi agli **intermediari autorizzati**. In quest'ultimo caso, dunque, non vi sarà alcun obbligo dichiarativo in capo al contribuente e, al contrario, graverà in capo al soggetto che applica l'imposta sostitutiva l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni rilevanti.

Sembrerebbe, dunque, che sia stata accolta, almeno nei lineamenti essenziali, la **proposta** elaborata dal gruppo di lavoro dell'**Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario**, con la quale era stata suggerita: i) l'**unificazione dei redditi finanziari**, superando l'attuale dicotomia tra redditi di capitale e relativi diversi, al fine di assoggettare a una imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi il risultato complessivo netto annuale derivante dalla somma algebrica dei proventi percepiti, plusvalenze e minusvalenze realizzate; ii), l'introduzione di un **regime opzionale**, in forza del quale l'intermediario che ha in deposito, custodia, amministrazione o gestione, i prodotti fi-

nanziari e gli strumenti finanziari, comunque denominati, applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati nell'ambito del medesimo rapporto; iii) l'**abrogazione** del regime del "risparmio amministrato" e del regime del "risparmio gestito". La Legge delega si propone, inoltre, di razionalizzare la disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di **tecnologie digitali**, pur non specificando la portata di tale previsione.

Non resta quindi che attendere la conclusione dell'**iter** legislativo che porterà all'approvazione del disegno di legge, ferma restando la possibilità che il testo, nella sua formulazione attuale, possa essere modificato in sede parlamentare.

4. Fondi di previdenza complementare ed Enti di Previdenza obbligatoria

Importanti principi e criteri direttivi sono stati individuati anche in relazione al sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare (13).

L'attuale regime tributario dei **fondi pensione** si fonda sul meccanismo denominato **ETT** (Esenzione - Tassazione - Tassazione) (14), il quale prevede l'esenzione dei contributi versati al fondo, la tassazione dei rendimenti finanziari delle risorse raccolte e gestite dal fondo nonché la tassazione delle prestazioni che il fondo eroga all'iscritto nel momento in cui lo stesso matura il diritto ad accedervi. Sul **risultato maturato netto di gestione** del fondo pensione è applicata l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del 20%, con la conseguenza che, in via di principio, i rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo non sono poi tassati al momento dell'erogazione della prestazione.

Nonostante le agevolazioni fiscali della previdenza complementare siano collegate alla deduzione dei contributi versati e al regime impositivo delle prestazioni erogate dai fondi pensione, la finalità del risparmio previdenziale, tutelata anche costituzionalmente, di fornire mezzi adeguati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa degli aderenti rende tuttavia irragionevole e incoerente la tassazione annuale sui risultati maturati dal fondo pensione (e quindi non immediatamente disponibili per gli aderenti).

(13) Art. 5, comma 1, lett. d), n. 9), del disegno di Legge delega.

(14) L'esenzione si sostanzia in una deduzione dal reddito sino ad euro 5.164,57 annui. L'eventuale eccedenza, in quanto non deducibile, viene poi scomputata in sede di erogazione

delle prestazioni. Relativamente a quest'ultime è previsto uno speciale regime sostitutivo delle imposte sui redditi che prevede l'applicazione di un'aliquota che va dal 15 al 9%, in funzione della durata dell'adesione al fondo da parte del contribuente.

Ed è in questa prospettiva che si inserisce la Legge delega, che, pur confermando l'applicazione di un'**aliquota agevolata** in ragione della finalità pensionistica, prevede che venga revisionata la tassazione dei rendimenti delle attività secondo il **principio di cassa**, con possibilità di **compensazione**. Di conseguenza, dunque, oggetto di tassazione sarà il **risultato realizzato annuale della gestione** e non più quello maturato (15).

Per quanto riguarda, invece, gli **Enti di Previdenza obbligatoria**, il disegno di legge, sempre nell'ottica di facilitare le finalità pensionistiche, si propone di introdurre un'**imposta sostitutiva** agevolata sui rendimenti da questi conseguiti (oggi, l'aliquota applicata è pari al 26%). Ancorché non sia ancora nota l'esatta misura di detta aliquota agevolata, recenti dichiarazioni di fonte ministeriale sembrano confermare la possibilità di un eventuale allineamento del trattamento tributario delle Casse con quello applicato ai fondi pensione (la tassazione sui rendimenti delle Casse potrebbe, quindi, ridursi al 20%) (16).

Occorrerebbe intervenire altresì sulla **modalità di determinazione delle prestazioni pensionistiche** al momento della loro erogazione. Sussistono, infatti, ad oggi importanti disallineamenti tra la disciplina fiscale applicabile alla previdenza complementare e quella, invece, relativa alle forme di previdenza obbligatoria. Si ricorda, a tal proposito, che, nel caso dei **fondi di previdenza complementare**, la base imponibile della prestazione pensionistica (fase di erogazione) è calcolata al netto dei rendimenti conseguiti, con la conseguenza che nella fase dell'erogazione è assoggettata ad imposizione soltanto la parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati (e dedotti).

Tale meccanismo, invece, non trova applicazione con riguardo ai rendimenti conseguiti dagli **Enti Previdenziali Privati**, ove invece la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. In questo modo, pertanto, è assoggettata a imposizione sia la parte dei contributi dedotti nella fase del versamento sia la parte dei rendimenti già assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella fase di maturazione, con la conseguenza che gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una **doppia imposizione sostanziale** dei rendimenti: una prima

volta nella fase della maturazione e una seconda nella fase dell'erogazione delle prestazioni. Per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale dei rendimenti sarebbe quindi necessario assoggettare a tassazione la prestazione pensionistica **al netto del rendimento** conseguito, così come avviene per i fondi di previdenza complementare.

5. Osservazioni conclusive

La strada tracciata dal disegno di Legge delega per la revisione del sistema fiscale sembra essere quella giusta. È indiscutibile come sia arrivato il momento di mettere mano ad un sistema oramai irrazionale e incoerente, che necessita di una revisione in punto di omogeneizzazione della disciplina, anche in una prospettiva di crescita del nostro Paese.

Ad oggi, infatti, non appare più razionale e coerente mantenere una mera **distinzione "nominalistica"** tra le due categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, le quali, a ben vedere, risultano ormai largamente sovrapposte in punto di trattamento impositivo dei proventi di natura finanziaria generabili. Non può dirsi altresì razionale e coerente il trattamento impositivo oggi vigente con riguardo ai proventi derivanti dalla partecipazione a **fondi comuni d'investimento**, che, se negativi, costituiscono delle minusvalenze e, se positivi, sono qualificati come redditi di capitale.

Allo stato attuale, pertanto, le minusvalenze (redditi diversi) derivanti dal riscatto di fondi, SICAV e ETF non sono compensabili con i proventi dei fondi stessi, perché questi ultimi sono sempre qualificati come redditi di capitale.

È evidente, dunque, come sia urgente intervenire per omogeneizzare le basi imponibili di dette due categorie di reddito, al fine di consentire, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrre tali redditi di natura finanziaria, la **compensazione delle minusvalenze e delle perdite**, nonché l'**utilizzabilità delle eccedenze** entro un arco temporale prestabilito.

Parrebbe quindi opportuno che il percorso verso l'unificazione giunga a compimento e conduca all'applicazione di un'aliquota del 26% (o comunque di un'aliquota almeno pari a quella applicata ai fini IRES) sul risultato netto dei red-

(15) Nei principali Paesi europei i rendimenti dei fondi pensione sono esenti nella fase di accumulo.

(16) In questi termini si sarebbe espresso il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a margine di un

convegno organizzato dall'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP). Si veda F. Micardi, "Rendite finanziarie tassate al 20% anche per le Casse", in *Il Sole - 24 Ore* del 31 marzo 2023.

diti finanziari prodotti nello stesso periodo di imposta.

L'auspicio non può essere che quello di vedere finalmente raggiunto l'obiettivo fissato e ben individuato nel disegno di Legge delega di riforma fiscale di creare un'unica categoria di redditi di natura finanziaria, anche perché - come anticipato - si tratterebbe di una misura necessa-

ria per la ripresa economica del Paese, oltre che un'importante passo in avanti per la semplificazione delle regole fiscali. Dunque, anche se il testo approvato il 16 marzo 2023 sembri ben delineare il campo d'azione del legislatore delegato, ora non resta che confidare nella sua approvazione.

5. Osservazioni conclusive

La strada tracciata dal disegno di Legge delega per la revisione del sistema fiscale sembra essere quella giusta. È indiscutibile come sia arduo, al momento di mettere mano ad un sistema ormai irrazionale e incoerente, che necessita di una revisione in punto di omogeneizzazione della disciplina, anche in una prospettiva di uscita dal nostro Paese.

Ad oggi, infatti, non appare più razionale e coerente mantenere una mera distinzione "formale" tra le due categorie dei redditi di natura finanziaria, ma è necessario che le quali, a ben vedere, risultano ormai largamente sovrapposte in punto di trattamento fiscale. Non può darsi infatti un sistema di trattamento impositivo oggi vigente con riguardo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento, che, se negativi, costituiscono delle minusvalenze e, se positivi, sono qualificati come redditi di capitale.

Allo stato attuale, pertanto, le minusvalenze (redditi diversi) derivanti dal riscatto di fondi SICAV e LTF non sono compensabili con i proventi dei fondi stessi, perché questi ultimi sono sempre qualificati come redditi di capitale.

È evidente, dunque, come sia urgente intervenire per omogeneizzare le basi imponibili di dette due categorie di reddito, al fine di consentire, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrre tali redditi di natura finanziaria, la compensazione delle minusvalenze e delle perdite, nonché l'utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito.

Partrebbe quindi opportuno che il percorso verso l'unificazione giunga a compimento e condotti all'applicazione di un'aliquota del 26% (o comunque di un'aliquota almeno pari a quella applicata ai fini IRPE) sul risultato netto dei red-

Per quanto riguarda, invece, gli Enti di Prov-

denza obbligatoria, il disegno di legge, sempre nell'ottica di facilitare le finalità pensionistiche, si propone di introdurre un'imposta sostitutiva agevolata sui rendimenti da questi conseguiti (oggi, l'aliquota applicata è pari al 26%). Ancora, che non sia ancora nota l'esatta misura di detta aliquota agevolata, recenti dichiarazioni di fonte ministeriale sembrano confermare la possibilità di un eventuale allineamento del trattamento tributario delle Casse con quello applicato ai fondi pensione (la tassazione sui rendimenti delle Casse potrebbe, quindi, ridursi al 20%) (15).

Occorrerebbe intervenire altresì sulla modalità di determinazione delle prestazioni pensionistiche al momento della loro erogazione. Sostanzialmente, infatti, ad oggi importanti distinzioni sussistono tra la disciplina fiscale applicabile alle previdenze complementari e quella, invece, relativa alle forme di previdenza obbligatoria. Si ricorda a tal proposito, che nel caso dei fondi di previdenza complementare, la base imponibile della prestazione pensionistica (fase di erogazione) è calcolata al netto dei rendimenti conseguiti, con la conseguenza che nella fase dell'erogazione è assoggettata ad imposizione soltanto la parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati (e debiti).

Tale meccanismo, invece, non trova applicazione con riguardo ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati, ove invece la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. In questo modo, pertanto, è assoggettata a imposta la parte dei contributi debiti nel corso del versamento sia la parte dei rendimenti già assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella fase di maturazione, con la conseguenza che gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una doppia imposizione sostanziale dei rendimenti: una prima

contingono organizzate dall'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP). Si veda F. Mancini, "Rendite finanziarie assoggettate al 26% anche per le Casse", in Il Sole - 24 Ore del 31 marzo 2023.

(12) Nel principale Paese europeo i rendimenti dei fondi pensione sono esenti nella fase di accantonamento.
(13) In questi termini si sarebbe espresso il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a margine di un